



DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA 549/ACU/2024 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
CUSTODIA/PORTIERATO E DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LE SEDI DI A.S.I.A. NAPOLI
SPA**

INDICE

PREMESSE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
7. AVVALIMENTO
8. SUBAPPALTO
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
16. OFFERTA TECNICA
17. OFFERTA ECONOMICA
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
19. SEGGIO DI GARA
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
26. CODICE DI COMPORTAMENTO
27. ACCESSO AGLI ATTI
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSE

Con decisione a contrarre n. 172 del 18 dicembre 2024 dell'Amministratore Unico, A.S.I.A. Napoli SpA (di seguito anche ASIA o Stazione Appaltante) ha disposto di indire la procedura aperta n. 549/ACU/2024, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito Codice) finalizzata all'affidamento dei servizi di custodia/portierato e di vigilanza armata presso le sedi dell'azienda.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://asianapoli.albofornitori.net/>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del Codice.

La durata del procedimento è prevista in massimo 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Napoli NUTS– ITF33.

CIG B4E96007BC;

CUI S0749474063720230035;

CPV 98341130.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dr. Carlo Lupoli.

Il Responsabile per la fase di affidamento è il dott. Vincenzo Pergola.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale è l'ing. Antonio Mestoli.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA**1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “*Termini e Condizioni di Utilizzo della Piattaforma di e-Procurement*”, visionabile al seguente [link](#).

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima

partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “*Termini e Condizioni di Utilizzo della Piattaforma di e-Procurement*”, visionabile al seguente [link](#), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- disciplinare Tecnico - funzionale;
- schema di contratto;
- D.U.V.R.I.;
- nota informativa
- e-DGUE;
- modello 1 – domanda di partecipazione;
- modello 2 – dichiarazioni integrative;
- modello di dichiarazione familiari conviventi;
- modello di dichiarazione ex art. 1 del D.P.C.M. 187/1991;
- modello offerta tecnica;
- modello offerta economica;
- Protocollo di legalità del 02 agosto 2019 al quale questa Stazione Appaltante ha aderito in data 16 aprile 2021 visionabile al seguente [link](#);
- istruzioni operative per l'accesso alla piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo di cui ai “*Termini e Condizioni di Utilizzo della Piattaforma di e-Procurement*”, visionabili al seguente [link](#);
- Codice di Comportamento dei dipendenti di ASIA Napoli S.p.A. adottato, con determina n. 60 del 9 maggio 2024 dell'A.U., in attuazione dell'art. 16 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli visionabile al seguente [link](#);
- Codice Etico di ASIA, visionabile al seguente [link](#).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “*società trasparente*”, al seguente [link](#).

2.2. CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti sulla presente procedura possono essere richiesti mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti e previa registrazione.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82 del 2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82 del 2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82 del 2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione della natura delle prestazioni richieste, per la necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi interventi e per la conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto dell'appalto.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'appalto è il seguente:

TABELLA 1

n.	Descrizione beni	P (prevalente) S (scorporabile)	Importo
1	Servizi di custodia/portierato e di vigilanza armata presso le sedi di A.S.I.A. Napoli SpA	P	Euro 2.224.434,19
A) Importo a base di gara			Euro 2.224.434,19
B) oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			Euro 0,00
A) +B) Importo complessivo			Euro 2.224.434,19

Il canone mensile al quale si applica il ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara è pari a **Euro 92.684,76**.

L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a **Euro 1.816.801,92** calcolati sulla base dei costi medi orari rilevati dalle Tabelle del Ministero e delle Politiche Sociali per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi di sicurezza, relativamente al livello III, IV e V per G.P.G. e livello D ed E per gli addetti ai servizi fiduciari.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale. Pertanto, nel caso in cui il costo complessivo della manodopera indicato dal concorrente in sede di offerta economica fosse inferiore a quello indicato da questa Stazione Appaltante, l'operatore economico concorrente dovrà inserire nella busta "offerta economica" una relazione giustificativa dei costi della manodopera indicati, onde consentire l'immediata attivazione delle verifiche di cui all'art. 110 del Codice.

Il contratto collettivo applicato è "*vigilanza privata e servizi di sicurezza*", **codice alfanumerico HV17**.

La stazione appaltante ha, inoltre, a disposizione un *plafond* di importo massimo pari a **Euro 170.000,00**, oltre IVA, per interventi a chiamata/su allarme. Tale importo non è soggetto a ribasso.

Gli interventi a chiamata/su allarme saranno contabilizzati a misura applicando il ribasso di aggiudicazione ai prezzi unitari di seguito indicati:

Tipologia dell'intervento	Prezzo unitario del servizio posto a base di gara
Interventi su allarme (anche su chiamata/richiesta)	Euro/intervento 15,00
Ronde	Euro/ronda 5,00
Servizi di vigilanza armata	Euro/ora 22,78
Servizi di portierato	Euro/ora 17,31

Tutti gli importi sopra indicati devono ritenersi comprensivi di tutti gli oneri sostenuti dall'aggiudicatario per la regolare esecuzione delle prestazioni dedotte in appalto. Pertanto, null'altro sarà dovuto a qualsiasi titolo.

Il contratto viene stipulato a corpo per le prestazioni a canone e a misura per gli interventi a chiamata/su allarme.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0,00 poiché le interferenze sono eliminabili con procedure tecnico organizzative e con misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo che non generano costi.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante.

3.1 DURATA

La durata del contratto è fissata in 24 mesi, decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni.

Per durata si intende il lasso di tempo entro il quale la Stazione Appaltante, nell'ambito di validità del contratto, può ordinare le prestazioni dedotte in appalto all'aggiudicatario.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dei prezzi unitari previsti, gli stessi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto – retribuzioni contrattuali – [Z2320] *Vigilanza privata – Totale dipendenti al netto dei dirigenti* – rilevato dall'ISTAT, relativo alla variazione dell'indice tra l'ultima rilevazione disponibile alla data di presentazione dell'istanza e la rilevazione relativa al mese di stipula del contratto. La revisione dei prezzi può essere domandata a partire dal 13° mese e una sola volta durante il periodo di vigenza del contratto.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La Stazione Appaltante si avvale delle seguenti clausole:

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a **mesi sei** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto ovvero alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione Appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a **Euro 598.608,55**, al netto di Iva, di cui Euro 556.108,55, al netto di Iva, per i servizi a canone ed Euro 42.500,00, al netto di Iva, per il *plafond* di spesa, non soggetto a ribasso, per interventi a chiamata/su allarme. L'importo dell'opzione di proroga comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad Euro 454.200,48. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice: la Stazione Appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente se all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari a **Euro 2.993.042,74**, al netto di Iva, così suddiviso:

TABELLA 2

Importo complessivo (A+B)	Euro 2.224.434,19
Importo dell'opzione di proroga	Euro 556.108,55
Importo <i>plafond non soggetto a ribasso</i> per interventi a chiamata/su allarme durante il periodo di vigenza contrattuale	Euro 170.000,00
Importo <i>plafond non soggetto a ribasso</i> per interventi a chiamata/su allarme in caso di attivazione dell'opzione di proroga	Euro 42.500,00
Valore globale stimato	Euro 2.993.042,74

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate, è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni dall'invio della relativa richiesta, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) ovvero una sub-associazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nei paragrafi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine speciale previsti nei paragrafi seguenti, la cui formulazione è conformata ai principi di attinenza e proporzionalità all'oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità, a pena di esclusione:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) possesso della licenza, ai sensi dell'art. 134 TULPS, per la classe funzionale B "gestione allarmi", livello dimensionale 1, ambito territoriale 2 provincia di Napoli.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni. L'operatore economico, tramite il fascicolo virtuale, fornisce tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti. Nel caso di operatori esteri sarà onere del concorrente fornire, tramite il fascicolo virtuale, copia conforme della documentazione attestante il possesso del requisito.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti devono, a pena di esclusione:

a) aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura almeno un servizio analogo a quello oggetto dell'appalto di importo minimo pari a **Euro 1.112.217,10**, ossia pari al 50% dell'importo posto a base di gara.

Si precisa che ai fini del raggiungimento del requisito si potranno indicare anche contratti in corso di esecuzione alla data di pubblicazione della presente procedura per i quali il concorrente sia in possesso del certificato/attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite sino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Devono intendersi analoghi a quelli dedotti in appalto i servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale cui afferiscono le prestazioni dell'appalto.

La comprova del requisito di cui al punto a) è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, RETI DI IMPRESE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

La Stazione Appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o sono già in possesso di ASIA, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un contratto, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, "CAD") e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Requisiti di idoneità professionale:

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1, lett. a), deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lett. b), relativo al possesso della licenza, ai sensi dell'art. 134 TULPS, per la classe funzionale B "gestione allarmi", livello dimensionale 1, ambito territoriale 2 provincia di Napoli, deve essere posseduto dall'esecutore;

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3, lett. a), deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso specificando che almeno un componente del raggruppamento deve aver svolto un servizio di importo minimo pari a quello richiesto.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lett. b), relativo al possesso della licenza, ai sensi dell'art. 134 TULPS, per la classe funzionale B "gestione allarmi", livello dimensionale 1, ambito territoriale 2 provincia di Napoli, deve essere posseduto dalla consorziata designata quale esecutrice delle prestazioni.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale:

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti al paragrafo 5, 6.1 lett. a) e quelli di cui al paragrafo 6.1 lett. b) e c) nonché 6.3 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite ai requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3 del presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono di seguito riportati:

Numero Risorse	Lavoratori svantaggiati	Qualifica	Livello inquadramento	Scatti anzianità	CCNL applicato	Sede di lavoro	Monte ore settimanale	Retribuzione mensile
1	No	G.P.G.	3	22,46 €	Vigilanza privata e servizi di sicurezza	Napoli	40	1.535,77 €
1	No	G.P.G.	4	126,78 €	Vigilanza privata e servizi di sicurezza	Napoli	40	1.535,77 €
1	No	G.P.G.	5	21,13 €	Vigilanza privata e servizi di sicurezza	Napoli	40	1.375,01 €
1	No	G.P.G.	5	- €	Vigilanza privata e servizi di sicurezza	Napoli	40	1.285,40 €
4	No	Operatori di sicurezza/fiduciari	D	15,00 €	Vigilanza privata e servizi di sicurezza	Napoli	40	1.175,71 €
4	No	Operatori di sicurezza/fiduciari	D	- €	Vigilanza privata e servizi di sicurezza	Napoli	40	1.160,71 €
2	No	Operatori di sicurezza/fiduciari	E	- €	Vigilanza privata e servizi di sicurezza	Napoli	40	1.021,43 €
2	No	Operatori di sicurezza/fiduciari	7	- €	Agenzie di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza	Napoli	40	1.054,00 €

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto all'aggiudicatario della procedura di mettere a disposizione della stazione appaltante, presso la sede che sarà indicata dal RUP, tutte le forniture (ad es. n. 2 autoveicoli almeno EURO 6, software per la rendicontazione e controllo dei servizi, etc) previste nel disciplinare tecnico/funzionale, nonché tutto quanto offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2,00% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari a **Euro 59.860,85**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 ed aggiornata alla normativa introdotta con il d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che regola la materia dei contratti pubblici;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a.** Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b.** Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

- c.** Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI/PdR 125, EMAS, SA8000. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente [link](#).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo dovuto è pari a **Euro 165,00**.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 21 gennaio 2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta e offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 megabyte per singolo file. La piattaforma accetta esclusivamente files firmati digitalmente con i seguenti formati .pdf e .p7m e files non firmati digitalmente con qualsiasi estensione (.doc, .pdf, xls, , png, zip, rar, etc.).

Una volta caricati i documenti si raccomanda di riaprire i file caricati al fine di verificare la funzionalità degli stessi. In caso di caricamento di files non apribili e non leggibili la responsabilità è a totale carico dell'operatore economico.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” si compone di:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante la Piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste per la partecipazione sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma e, per quelle dove non è stato previsto un modello, mediante il rilascio di una dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal concorrente.

Tutta la documentazione deve essere in lingua italiana. La documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **270 giorni** dalla scadenza del termine per la sua presentazione dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento, attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nello step Documenti amministrativi la seguente documentazione:

- 1) Modello 1 - Domanda di partecipazione;
- 2) e-DGUE;
- 3) eventuale procura di cui al paragrafo 15.1;
- 4) Modello 2 - Dichiarazioni integrative;
- 5) Modello "*Dichiarazione familiari conviventi?*";
- 6) Modello "*Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 sulla composizione societaria?*";
- 7) garanzia provvisoria, di cui al paragrafo 10, sottoscritta digitalmente e conforme al decreto del 16 settembre 2022 n. 193, del Ministero dello Sviluppo Economico;
- 8) **(ove ricorra l'eventualità)** Documentazione in caso di avvalimento di cui all'articolo 15.3;
- 9) **(ove ricorra l'eventualità)** Documentazione per i soggetti associati di cui all'articolo 15.4;
- 10) Protocollo di legalità;
- 11) DUVRI;
- 12) Nota Informativa;
- 13) documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'A.N.A.C.;
- 14) copia del contrassegno inerente all'assolvimento dell'impresa di bollo in formato .pdf, debitamente annullato mediante apposizione di data in parte sul foglio in parte sul contrassegno.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il "Modello 1" fornito dalla stazione appaltante.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione nelle dichiarazioni integrative il concorrente dichiara:

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con determina dell'Amministratore Unico n. 60 del 9 maggio 2024 e di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad osservare e far osservare ai propri collaboratori le disposizioni del predetto codice pena la risoluzione del contratto;
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “*Protocollo di legalità*” sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 2 agosto 2019, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, secondo quanto previsto al successivo art. 28 del presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da Euro 16,00 e inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. e-DGUE a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti vanno altresì prodotti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti vanno altresì prodotti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti vanno altresì prodotti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica vanno altresì prodotti:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica vanno altresì prodotti:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo vanno altresì prodotti:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica sulla Piattaforma nello Step Offerta Tecnica. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) una relazione tecnico-illustrativa che sviluppi gli elementi 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 riportati nella tabella dei criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 18.1. La relazione deve essere composta da massimo 10 pagine, redatte con margini normali, interlinea 1,5, carattere calibri, corpo 12;
- b) modello di offerta tecnica relativo ai criteri da 1.5 a 2.2;
- c) (in caso di avvalimento premiale) Contratto di avvalimento.

Nell'offerta tecnica non dovranno essere inseriti riferimenti all'offerta economica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Tutta la documentazione che compone l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, digitalmente, da tutti i soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, per ogni singolo lotto a cui partecipa, la documentazione economica sulla Piattaforma, nell'apposita sezione, utilizzando preferibilmente il Modello Offerta Economica.

L'operatore economico, a pena di esclusione, indica:

- a) il ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara, al netto di Iva, indicato nella Tabella n. 1 di cui al paragrafo 3 del presente disciplinare. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Il ribasso deve essere espresso sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per la Stazione Appaltante;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera. **Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Pertanto, nel caso in cui il costo complessivo della manodopera indicato dal concorrente in sede di offerta economica fosse inferiore a quello indicato da questa Stazione Appaltante, l'operatore economico concorrente dovrà inserire nella busta "offerta economica" una relazione giustificativa dei costi della manodopera indicati, onde consentire l'immediata attivazione delle verifiche di cui all'art. 110 del Codice.**

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i “*Punteggi quantitativi*”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “*Punteggi tabellari*”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Di seguito si riporta la tabella con i criteri soggetti a punteggio, il relativo peso e le modalità di valutazione oltre che le modalità di attribuzione dei punteggi.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

n.	Criteri di valutazione	Sub Criterio n.	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
1 – Organizzazione della struttura e del servizio, attrezzature messe a disposizione e tecnologie a supporto delle prestazioni	Struttura organizzativa e funzionale proposta per la gestione dei servizi richiesti	1.1	5		
	Strumenti di reportistica del servizio	1.2	12		
	Impianti tecnologici di sicurezza	1.3	12		
	Assistenza e manutenzione degli impianti tecnologici di sicurezza	1.4	10		
	Servizi di ronda e/o allarme/chiamata aggiuntivi con motociclisti	1.5		4	
	Utilizzo di autoveicoli a ridotto impatto ambientale	1.6		6	
	Certificazioni	1.7			4
	Rating legalità	1.8		3	
	Servizio di investigazione	1.9			4
2 – Modalità di intervento in caso di emergenza/chiamata	Interventi contemporanei su chiamata o su allarme	2.1		6	
	Ispezione/intervento su allarme con droni	2.2			4

1 – Organizzazione della struttura e del servizio, attrezzature messe a disposizione e tecnologie a supporto delle prestazioni

Sub – Criterio 1.1 – Struttura organizzativa e funzionale proposta per la gestione dei servizi richiesti

Il criterio di natura discrezionale premia la struttura organizzativa e funzionale proposta per la gestione del servizio. Verranno valutate l’efficacia della struttura organizzativa e funzionale proposta, la coerenza delle logiche e delle modalità di coordinamento (verticale e orizzontale) tra le diverse aree/funzioni/figure professionali e la flessibilità e adattamento della struttura in relazione alle diverse esigenze della stazione appaltante. Il punteggio discrezionale viene attribuito in base a quanto indicato al successivo paragrafo 18.2.

Sub – Criterio 1.2 – Strumenti di reportistica del servizio

Il criterio di natura discrezionale premia l’efficacia, la coerenza, la completezza della reportistica e la semplicità di utilizzo degli strumenti elettronici (applicazione o *software* dedicato), messi a disposizione della stazione appaltante dall’operatore economico, per la rilevazione e verifica della qualità dei servizi erogati e relativo monitoraggio.

Gli strumenti elettronici di reportistica devono consentire al servizio di sicurezza della stazione appaltante la possibilità di accedere in qualsiasi momento ai dati e alle informazioni del servizio che dovranno essere disponibili in tempo reale. In particolare l’applicazione/*software* dedicato che l’operatore economico aggiudicatario deve mettere a disposizione della stazione appaltante deve consentire almeno la rilevazione dei seguenti dati ed informazioni: personale impiegato nel servizio di ronda o di intervento su allarme,

percorsi e orari di passaggio sulle singole sedi che devono essere rilevati mediante sistema di *tag* o similari, nominativi del personale presente nelle sedi ove è prevista la custodia e/o la vigilanza e relativi recapiti telefonici, sistema di rilevazione degli orari di ingresso e di uscita dalle sedi assegnate.

Saranno valutati, inoltre, il servizio di formazione, assistenza e manutenzione dei software e dei dispositivi messi a disposizione della stazione appaltante dall'aggiudicatario. L'implementazione di strumenti elettronici di reportistica del servizio non comporta oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

Il punteggio discrezionale viene attribuito in base a quanto indicato al successivo paragrafo 18.2.

Sub – Criterio 1.3 – Impianti tecnologici di sicurezza

Il criterio di natura discrezionale premia la messa a disposizione della stazione appaltante di impianti tecnologici di sicurezza per la rilevazione delle intrusioni nelle sedi interessate dal servizio oggetto dell'appalto. In particolare l'operatore economico deve illustrare la tipologia ed il numero di apparecchiature che intende installare, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, (TLCC, allarmi, sistemi antintrusione, etc) a supporto dell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto. Dette apparecchiature, a fine appalto, resteranno di proprietà della stazione appaltante.

Il punteggio discrezionale viene attribuito in base a quanto indicato al successivo paragrafo 18.2.

Sub – Criterio 1.4 – Assistenza e manutenzione degli impianti tecnologici di sicurezza

Il criterio di natura discrezionale premia l'efficienza e la celerità del progetto di assistenza e manutenzione degli impianti tecnologici di sicurezza che l'operatore economico installerà in caso di aggiudicazione dell'appalto. In particolare verranno valutate le modalità organizzative del servizio di assistenza e manutenzione, i tempi di intervento in caso di malfunzionamenti e/o guasti e la disponibilità delle parti di ricambio. Il servizio di assistenza e manutenzione degli impianti tecnologici di sicurezza non comporta, per la stazione appaltante, alcun onere aggiuntivi rispetto al canone mensile.

Il punteggio discrezionale viene attribuito in base a quanto indicato al successivo paragrafo 18.2.

Sub – Criterio 1.5 – Servizi di ronda e/o allarme/chiamata aggiuntivi con motociclisti

Il criterio di natura quantitativa premia l'implementazione di un servizio di ronda e/o allarme/chiamata con l'impiego di G.P.G. munite di motoveicoli, in aggiunta a quello già previsto nel disciplinare tecnico/funzionale. L'implementazione del servizio di ronda e/o allarme/chiamata con motociclisti non comporta, per la stazione appaltante, oneri aggiuntivi rispetto al canone mensile.

Il punteggio quantitativo viene attribuito sulla base di quanto indicato nella seguente tabella.

Servizio di ronda e/o allarme/chiamata con motociclisti in aggiunta a quelli previsti in appalto	Punteggio
nessuna ronda motorizzata aggiuntiva	0
n. 1 ronda motorizzata aggiuntiva	2
n. 2 ronde motorizzate aggiuntive	4

Sub – Criterio 1.6 – Utilizzo di autoveicoli a ridotto impatto ambientale

Il criterio di natura quantitativa premia l'impiego per lo svolgimento del servizio di autoveicoli a ridotto impatto ambientale quali autovetture elettriche o ibride in alternativa a quelle a trazione endotermica (EURO 6) richieste nel disciplinare tecnico/funzionale. L'impiego di autoveicoli a ridotto impatto ambientale non comporta, per la stazione appaltante, oneri aggiuntivi rispetto al canone mensile.

Il punteggio quantitativo viene attribuito sulla base di quanto indicato nella seguente tabella.

Autoveicoli a ridotto impatto ambientale	Punteggio
n. 2 autoveicoli endotermici (obbligatori come da disciplinare tecnico funzionale)	0
n. 1 autoveicolo endotermico e n. 1 autoveicolo ibrido/elettrico	3
n. 2 autoveicoli ibrido/elettrico	6

Sub – Criterio 1.7 – Certificazioni

Il criterio di natura tabellare premia gli operatori economici che adottano sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione e sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare viene attribuito il seguente punteggio agli operatori economici che possiedono la:

a) certificazione UNI ISO 37001:2016 in corso di validità:

Possesso	Punteggio
No	0
Si	2

b) certificazione UNI ISO 45001:2018 in corso di validità:

Possesso	Punteggio
No	0
Si	2

In caso di concorrente multisoggettivo il punteggio sarà attribuito solo se tutti i componenti/consorzati sono in possesso delle certificazioni richieste.

Il concorrente alleggerà alla propria offerta tecnica la copia conforme all'originale delle certificazioni possedute.

Sub – Criterio 1.8 – Rating di legalità

Il criterio di natura quantitativa premia gli operatori economici che promuovono l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali.

In particolare, agli operatori economici in possesso del rating di legalità rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene attribuito il seguente punteggio:

Numero di stelle	Punteggio
n. 1 stella	1
n. 2 stelle	2
n. 3 stelle	3

Non concorre all'attribuzione del punteggio l'eventuale presenza di “+” nel proprio rating.

In caso di concorrente multisoggettivo dovrà essere indicato il numero di stelle del componente che ne possiede di meno.

La commissione giudicatrice verificherà il numero di stelle possedute dal concorrente mediante consultazione del seguente [link](#).

Sub – Criterio 1.9 – Servizio di investigazione

Il criterio di natura tabellare premia il possesso della licenza di investigazione privata.

In particolare agli operatori economici in possesso di detta licenza sarà attribuito il seguente punteggio:

Possesso licenza	Punteggio
No	0
Si	4

Il servizio di investigazione sarà remunerato sulla base dei prezzi concordati per le prestazioni richieste di volta in volta dalla stazione appaltante. L'importo dei servizi che saranno realizzati dall'operatore economico aggiudicatario verrà computato sul *plafond* di spesa non soggetto a ribasso, indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare.

In caso di concorrente multisoggettivo il punteggio sarà attribuito se almeno un componente dello stesso è in possesso della licenza di investigazione privata. Il concorrente alleggerà alla propria offerta tecnica la copia conforme all'originale della licenza di investigazione privata.

2 – Modalità di intervento in caso di emergenza/chiamata

Sub – Criterio 2.1 – Interventi contemporanei su chiamata o su allarme

Il criterio di natura quantitativa premia la contemporaneità di interventi su chiamata o su allarme effettuati con autoveicoli o motoveicoli. L'effettuazione di più interventi contemporanei non comporta, per la stazione appaltante, oneri aggiuntivi rispetto al canone mensile.

Il punteggio viene attribuito sulla base di quanto indicato nella seguente tabella.

Numero di servizi contemporanei (auto/moto)	Punteggio
n. 2 servizi contemporanei	2
n. 3 servizi contemporanei	4
n. 4 servizi contemporanei	6

Sub – Criterio 2.2 – Ispezione/intervento su allarme con droni

Il criterio di natura tabellare premia l'effettuazione di servizi di vigilanza con l'utilizzo di un drone ossia un Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (S.A.P.R.). L'effettuazione di servizi di vigilanza mediante S.A.P.R. non comporta, per la stazione appaltante, oneri aggiuntivi rispetto al canone mensile.

Il punteggio viene attribuito sulla base di quanto indicato nella seguente tabella.

Utilizzo di S.A.P.R.	Punteggio
No	0
Si	4

Le attrezzature che l'aggiudicatario dovrà fornire nell'ambito del servizio, per effetto di quanto disposto nel disciplinare tecnico/funzionale e/o offerte in sede di gara, dovranno essere consegnate, complete della documentazione accompagnatoria, entro e non oltre 35 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

I parametri di natura qualitativa, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, verranno valutati come di seguito descritto.

Ciascun commissario potrà attribuire relativamente alla singola offerta del concorrente (a) per il criterio o subcriterio (i), un giudizio la cui espressione è un valore compreso tra zero (0) ed uno (1), secondo la seguente scala di valori e sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica:

Giudizio	Esempio di valori	Fondamento motivazionale
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Una volta che il singolo commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti; quindi si procederà a riparametrare ad uno i coefficienti ottenuti dalla media: i coefficienti definitivi saranno ottenuti assegnando il valore 1 al coefficiente più elevato e, di conseguenza, proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

$$C_{Di} = \frac{K_{Di}}{K_{Dmax}}$$

dove:

C_{Di} è il coefficiente definitivo del criterio D relativo al concorrente i-mo, variabile da zero a uno;

K_{Di} è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio D relativo al concorrente i-mo;

K_{Dmax} è la media massima dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio D.

Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.

A ciascun singolo criterio o subcriterio (i) che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente C_{Di} per il peso previsto (Punti D_{max}) arrotondato alla seconda cifra decimale.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è previsto un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un punteggio secondo le indicazioni fornite per ciascun sub criterio.

Per gli elementi cui è previsto un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T", il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il punteggio tecnico complessivo relativo all'offerta del concorrente (a) sarà ottenuta dalla somma dei punteggi discrezionali (D) ottenuti per ogni singolo criterio o subcriterio (i) come sopra riportato e di quelli quantitativi (Q) e tabellari (T).

Non è richiesto per ogni singolo criterio il raggiungimento di un punteggio minimo.

In ogni caso non è prevista una riparametrazione finale.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula non lineare indipendente:

$$C_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

C_i = coefficiente relativo all'offerta economica attribuito al concorrente i-esimo

R_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente relativo all'offerta economica

$\alpha = 0,2$ (parametro che determina la concavità della curva del punteggio)

Il coefficiente così determinato viene poi utilizzato per la determinazione del punteggio economico attraverso la formula

$$P_{ei} = C_i \times P_e$$

P_{ei} = punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo

C_i = coefficiente relativo all'offerta economica attribuito al concorrente i-esimo

P_e = Punteggio relativo alla voce offerta economica di cui al paragrafo 18 del presente disciplinare

Nelle formule i coefficienti ed i punteggi sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots + C_{ni} * P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio a , del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente criterio n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio a ;

P_n = peso criterio n .

La graduatoria finale sarà formulata a seguito della sommatoria dei punteggi conseguiti per l'offerta tecnica con quelli ottenuti per l'offerta economica. In ogni caso verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n . 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "società trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **22 gennaio 2025**, alle **ore 10:00**. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, relativamente a ciascun lotto, sono comunicate tramite la piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice, relativamente a ciascun lotto, procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun lotto, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante valuterà, per ciascun lotto, la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta ove questa appaia anormalmente bassa.

Verranno sottoposte a verifica, le offerte che presenteranno sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale calcolo è effettuato ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva, per ciascun lotto, la più ampia facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che la stessa risulti congrua e rispondente all'interesse pubblico da perseguire.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata ed è soggetto a registrazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

<https://asianapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>;

<https://asianapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>;

<https://asianapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ex-d-lgs-231-01.html>.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Napoli. Considerato che il valore dell'appalto è superiore a Euro 1.000.000,00, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministratore Unico di A.S.I.A. Napoli SpA con sede in Napoli, Via Ponte dei Francesi, 37/d. Sito internet www.asianapoli.it, Tel 0817351583, pec asianapoli.info@pec.it.

A.S.I.A. Napoli SpA ha nominato il Data Protection Officer (DPO) contattabile inviando una pec a asianapoli.dpo@pec.it.

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per l'affidamento degli appalti
- per le verifiche dei requisiti dichiarati dai concorrenti e dagli aggiudicatari degli appalti;
- per l'affidamento degli incarichi di prestazione professionale;
- per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

I dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione.

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9, par. 1, del GDPR ossia quelli che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui allo stesso e al D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. b, del GDPR);

- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, del GDPR). A esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura a evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6, par. 1, lett. e, del GDPR).

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- 1) ai soggetti individuati da A.S.I.A Napoli SpA quali fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
- 2) agli istituti di credito bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
- 3) all'A.N.Ac., ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- 4) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale e amministrativa;
- 5) all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- 6) ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano.

I soggetti indicati ai punti da 2) a 6) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione delle informazioni si limita alla pubblicazione sul sito web dell'A.S.I.A. Napoli SpA, nella sezione dedicata alla trasparenza amministrativa, dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza e Anticorruzione.

A.S.I.A. Napoli SpA non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

A.S.I.A. Napoli SpA conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti dell'A.S.I.A. Napoli SpA;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di A.S.I.A. Napoli SpA. In tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016:

- diritto di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR);
- diritto alla rettifica (art. 16 del GDPR);
- diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del GDPR);
- diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR);
- diritto di opposizione (art. 21 del GDPR).



Gli interessati possono esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec di A.S.I.A. Napoli SpA (asianapoli.info@pec.it). Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti da A.S.I.A. Napoli SpA e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

Gli interessati hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Garante: www.garanteprivacy.it.

I dati personali sono conferiti dagli interessati. A.S.I.A. Napoli SpA può, tuttavia, acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è, altresì, necessario ai fini della partecipazione alle procedure di gara o di attribuzione degli incarichi nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.